Assicurazione Auto (Natanti)



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Bcc Assicurazioni S.p.A., Impresa di assicurazione con sede legale in Italia, numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00124

Prodotto: Polizza AUTO PROTETTA NATANTI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei veicoli appartenenti al Settore VIII (natanti).



Che cosa è assicurato?

- ✓ <u>Danni involontariamente causati a terzi</u> dalla giacenza in acqua del natante
- ✓ <u>Danni</u> causati dalla navigazione e dalla giacenza del natante in acque private

La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro pari ad euro 7.750.000, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

A fronte di un pagamento aggiuntivo di premio, la Compagnia offre la clausola "Rinuncia alla rivalsa", che elimina la rivalsa sulle casistiche incluse.

Puoi inoltre integrare la polizza con le seguenti ulteriori condizioni aggiuntive opzionali:

Attività idrosciatoria

Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione Rc Auto i seguenti soggetti:

- * Il conducente del natante responsabile del sinistro;
- Il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario di veicolo in leasing, per danni a cose;
- Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado dei soggetti sopra citati e con questi conviventi, per danni a cose;
- Se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nel punto precedente, per danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di:

- ! Conducente non idoneo alla guida (es. dolo del conducente, guida senza patente o con patente scaduta, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti)
- ! Natante non idoneo (es. trasporto non conforme alla normativa)
- ! Altre casistiche rientranti nell'ambito dell'articolo 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni

La rivalsa verrà effettuata, in base alla casistica, per l'intera somma versata al terzo o fino al limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre nella navigazione del Mar Mediterraneo entro gli stretti, nonché delle acque interne dei Paesi europei.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai l'obbligo di pagare il premio relativo al periodo di copertura della tua polizza. Inoltre, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio, comprensivo di imposte di legge e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), devono essere corrisposti alla firma del contratto.

I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento semestrale, con incremento del premio annuo del 3%. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento.

Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (SEPA) o bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia oppure con altri mezzi di pagamento consentiti dalla Legge qualora l'intermediario ne sia abilitato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto dura un anno dalle h. 24 della data indicata in polizza oppure dalle h.24 della data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva a tale data, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza salvo precedente stipulazione di altra copertura.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non necessita di tua preventiva disdetta in quanto non prevede il tacito rinnovo. Puoi inoltre annullare il contratto per vendita (o consegna in conto vendita), furto, rapina o appropriazione indebita del natante.

Assicurazione Auto

Natanti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP aggiuntivo R.C. auto)

BCC ASSICURAZIONI

Impresa: BCC Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Polizza AUTO PROTETTA NATANTI

Data ultimo aggiornamento: 01/04/2025 - il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

BCC Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI). Posta Elettronica Certificata (PEC) bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it; C.F., Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 02652360237; R.E.A. del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224; Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Bcc Assicurazioni S.p.A. capogruppo del Gruppo Bcc Assicurazioni; Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 – G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 ed iscritta all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato di BCC Assicurazioni S.p.A., l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 18,585 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 14,448 milioni di euro il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 4,137 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 14,946 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 5,617 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 27,415 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 27,415 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,83 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.bccassicurazioni.com

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) del Settore VIII (Natanti). Tale copertura è obbligatoria per legge per la giacenza in acqua dei natanti.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Sulla polizza è possibile attivare le seguenti ulteriori opzioni o personalizzazioni:

Massimali	Rispetto all'importo minimo previsto per legge ed indicato sul DIP, è possibile concordare con l'impresa massimali più elevati, accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie estese	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip
Tipo di guida	Non previsto

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Clausola "Rinuncia alla rivalsa": l'acquisto della clausola consente di avere l'eliminazione totale della rivalsa in caso di sinistro rientrante nelle specifiche situazioni incluse.

Attività idrosciatoria: L'attività consistente nel traino di paracadute ascensionale o di deltaplano, la cui copertura è prestata a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo.

Estensione della garanzia oltre i limiti della navigazione: La copertura vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell'atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse isole Canarie a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

	Denuncia di sinistro:			
	La denuncia del sinistro è da effettuarsi entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato			
	o l'Assicurato ne ha avuto notizia:			
Cosa fare in caso	1. Inviando una mail a: sinistriauto@bccassicurazioni.bcc.it			
di sinistro?	2. Inviando una PEC a: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it			
	3. Inviando denuncia cartacea via Raccomandata AR a:			
	BCC Assicurazioni S.p.A.			
	Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)			

	In caso di sinistro con responsabilità della controparte, il Cliente non potrà avvalersi della procedura di Risarcimento Diretto, in quanto non applicabile ai natanti. La richiesta di indennizzo, pertanto, dovrà essere indirizzata alla Compagnia del danneggiante. Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal		
	giorno in cui si è verificato il fatto.		
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa. Devi comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato dal contratto: l'omissione dolosa di questa comunicazione determina la perdita all'indennizzo.		

Quando e come devo pagare?		
Premio	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.	
Rimborso	È previsto il rimborso del premio pagato e non goduto per tutti i casi di cessazione del rischio in corso di annualità. La restituzione del premio, al netto di eventuali contributi e imposte, avviene in ragione di 1/360 per giorno di garanzia residua dal momento dell'annullamento.	

Quando comincia la copertura e quando finisce?		
Durata	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.	
Sospensione	Non prevista	

Come posso disdire la polizza?		
Clausola di tacito rinnovo	La polizza non prevede il tacito rinnovo.	
Ripensamento dopo la stipulazione	Clausola non prevista.	
Risoluzione	Il contratto può essere annullato in corso di annualità nel caso di trasferimento della proprietà del natante L'annullamento verrà effettuato a decorrere dalla data di presentazione della relativa documentazione da parte dell'Assicurato. In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione	



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ai proprietari di natanti (Settore VIII).



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La provvigione media per la garanzia Rc Auto riconosciuta agli intermediari (Agenti e Banche) è pari al 11%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?			
	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:		
All'impresa assicuratrice	BCC Assicurazioni S.p.A Servizio Reclami Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) Email: reclami@bccassicurazioni.bcc.it indicando i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; numero della polizza e nominativo del Contraente; numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società' gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.		
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma fax 06.42133206, PEC:ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.		
PRIMA DI RICORF	RERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di portroversie, quali:		
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Per la garanzia R.C.Auto la Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). La Mediazione è obbligatoria anche relativamente alle altre garanzie.		
Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Per la garanzia R.C.Auto la Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, a controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natal una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.00 che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie alla mediazione obbligatoria). La Negoziazione Assistita non è obbligatoria relativamente alle altre garanzie.			
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Si ricorda che il reclamante potrà attivare: - La procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei - consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri R.C. Auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti		

- alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000 euro;
- Per la risoluzione delle liti è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione Europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'Ivass, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante;
- l'arbitrato relativamente alle garanzie diverse dalla RCA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



AUTO PROTETTA Polizza di Responsabilità Civile Obbligatoria. - NATANTI -

NORME DI ASSICURAZIONE Ed. 04/2025

Il presente documento, contenente:

- Condizioni Generali di Assicurazione
- Glossario

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.

INDICE

Condizioni Generali di Assicurazione (valide per tutte le garanzie)	Pag.	1/7
 Sezione Responsabilità Civile da circolazione Condizioni Generali (sempre operanti) Condizioni Aggiuntive (valide quando l'assicurazione sia riferita ad uno dei rischi indicati) 	Pag.	2/7
Glossario	Pag.	6/7
Allegato 1 – Schema rivalse	Pag.	7/7



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (valide per tutte le garanzie)

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. AGGRAVAMENTO DI RISCHIO: Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze del Contraente al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione e di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il risarcimento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato da BCC Assicurazioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose. Qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, BCC Assicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

<u>ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI</u>: Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a BCC Assicurazioni l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA: Il premio, o la prima rata di premio, si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di BCC Assicurazioni che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in polizza o, in mancanza, dalle ore 24 del giorno stesso, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). La copertura assicurativa non è operante in relazione ad eventuali sinistri verificatisi nel periodo temporale compreso tra i 15 gg successivi alla scadenza e il giorno del pagamento del premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE: L'assicurazione vale per il Mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.

ART. 5 - DURATA E RINNOVO: Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e non necessita quindi di comunicazioni preventive di disdetta. Qualora BCC Assicurazioni intenda effettuare una proposta di rinnovo del contratto, metterà a diposizione del Contraente le relative tariffe e condizioni di polizza presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto stesso. Il Contraente potrà decidere di rinnovare il contratto pagando il premio stabilito.

BCC Assicurazioni manterrà operante la garanzia Responsabilità Civile da Circolazione fino alla data di pagamento del rinnovo o alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto indipendentemente dalla compagnia Assicuratrice, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza.

Trascorso tale termine di 15 giorni senza alcun pagamento, il contratto si intende risolto di diritto senza necessità di ulteriore comunicazione.

- **ART. 6 MODIFICHE DEL CONTRATTO**: Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da un atto sottoscritto dalle Parti.
- **ART. 7 ONERI FISCALI**: Gli oneri fiscali derivanti per legge dalla stipulazione del contratto sono a carico del Contraente.
- ART. 8 PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO: Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
- **ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**: Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



SEZIONE - RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE

CONDIZIONI GENERALI

ART. 10 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: BCC Assicurazioni assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla giacenza in acqua del natante descritto in polizza. L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

BCC Assicurazioni inoltre assicura, sulla base delle Estensioni e delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ivi indicati. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Estensioni e delle Condizioni Aggiuntive.

ART. 10 bis - MODALITA' PER LA DENUNCIA E PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI: La denuncia del sinistro, da effettuarsi entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto notizia.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, BCC Assicurazioni ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

È possibile denunciare il sinistro alla Società:

- 1. Inviando una mail a: sinistriauto@bccassicurazioni.bcc.it
- 2. Inviando una PEC a: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it
 - 3. Inviando denuncia cartacea via Raccomandata AR a:

BCC Assicurazioni S.p.A.

Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)

ART. 11 - ESCLUSIONI E RIVALSA: BCC Assicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa per l'intera somma che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'articolo 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni in caso di:

- guida senza patente (patente mai conseguita, ritirata o sospesa)
- dolo del conducente

Inoltre, BCC Assicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa, entro i limiti indicati, per le casistiche di seguito elencate.

1.Conducente non idoneo

Rivalsa fino a 500 Euro in caso di:

- guida in stato di ebbrezza
- guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope

Rivalsa fino a 1.000 Euro in caso di:

- rilevazione di dichiarazioni non conformi all'atto dell'assunzione del contratto

Rivalsa fino a 3.000 Euro in caso di:

- guida con patente scaduta

Rivalsa fino a 5.000 Euro in caso di:

- guida di neopatentato nel mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa
- guida da parte di figli minori o soggetti a tutela

2. Natante non idoneo

Rivalsa fino a 3.000 Euro in caso di:

- esercitazioni alla guida, se effettuate nel mancato rispetto delle disposizioni in vigore;
- natante dato a noleggio con conducente, se:
- a) il noleggio viene effettuato senza la licenza
- b) il natante non risulta guidato dal proprietario o da un suo dipendente



c) il noleggio viene effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore

- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del documento di navigazione;
- mancata revisione del natante, solo se la revisione è scaduta da sei mesi;
- targa prova non conforme alle disposizioni vigenti

In tutti gli altri casi non citati in cui sia applicabile l'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, BCC Assicurazioni si riserverà di esercitare il diritto di rivalsa fino a 3.000 Euro.

La garanzia non opera, in ogni caso, per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

<u>ART.12 – RINUNCIA ALLA RIVALSA</u>: A parziale deroga di quanto sopra indicato, BCC Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e del Conducente:

- 1. in caso di guida senza patente:
 - se il conducente ha superato positivamente l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida ed è in attesa del documento.

 Qualora il documento, per qualsiasi motivo non relativo alle conseguenze lesive dell'evento, non venga poi rilasciato, si attiverà rivalsa per il totale.
 - se natante intestato a persona giuridica, nei confronti della sola società proprietaria/locataria se non a conoscenza della situazione del dipendente/collaboratore al momento del sinistro (solo in caso di guida con patente ritirata o sospesa).
- 2. in caso di guida con patente scaduta:
 - se la patente al momento del sinistro risulta scaduta da meno di sei mesi ed il rinnovo avviene entro tre mesi dal sinistro.

 Qualora il documento, per qualsiasi motivo non relativo alle conseguenze lesive dell'evento, non venga poi rilasciato, si attiverà rivalsa per il totale.
 - se natante intestato a persona giuridica, nei confronti della sola società proprietaria/locataria se non a conoscenza della situazione del dipendente/collaboratore al momento del sinistro.
- 3. in caso di guida in stato di ebbrezza:
 - se conducente diverso da contraente, nei confronti del solo contraente di polizza/proprietario se non a conoscenza della situazione del conducente al momento del sinistro
 - se natante intestato a persona giuridica, nei confronti della sola società proprietaria/locataria se non a conoscenza della situazione del dipendente/collaboratore al momento del sinistro
- **4.** in caso di guida in stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti:
 - se conducente diverso da contraente, nei confronti del solo contraente di polizza/proprietario se non a conoscenza della situazione del conducente al momento del sinistro
 - se natante intestato a persona giuridica, nei confronti della sola società proprietaria/locataria se non a conoscenza della situazione del dipendente/collaboratore al momento del sinistro.

ART. 12bis - CLAUSOLA RINUNCIA ALLA RIVALSA: All'atto della stipula del contratto, a fronte di un pagamento aggiuntivo del premio della garanzia Responsabilità Civile da Circolazione, BCC Assicurazioni rende operante una clausola di rinuncia alla rivalsa, con la quale la Compagnia annullerà eventuali azioni di rivalsa nei confronti del Proprietario e del Conducente in caso di:

- guida di neopatentato nel mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa
- guida da parte di figli minori o soggetti a tutela
- rilevazione di dichiarazioni non conformi all'atto dell'assunzione del contratto
- danni subiti dai terzi trasportati a fronte di trasporto non conforme;
- mancata revisione del natante, quando la revisione sia scaduta da sei mesi;
- targa prova non conforme alle disposizioni vigenti

ART. 13 - SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE: Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del natante assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro. Inoltre, in tale ipotesi, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- a) il Proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di natante concesso in Leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al
 - comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando

convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;



- c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
- ART. 14 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL NATANTE: Il trasferimento di proprietà del natante o la sua consegna in conto vendita può comportare la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente, salvo che l'alienante chieda che il contratto stesso, stipulato per il natante alienato, sia mantenuto valido per altro natante di sua proprietà, o che venga risolto. BCC Assicurazioni provvederà a:
- a) nel caso di richiesta del mantenimento della validità della polizza per altro natante di proprietà dell'alienante, rilasciare i predetti nuovi documenti per l'altro natante, procedendo, tramite sostituzione del contratto, all'eventuale conguaglio del premio al netto di contributi e/o tasse stabiliti dalla legge;
- b) nel caso di cessione del contratto di assicurazione, prendere atto della tempestiva comunicazione del Contraente, mediante emissione di appendice, rilasciando i predetti nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
- c)nel caso in cui l'acquirente del natante documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso natante, l'Impresa assicuratrice del natante ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. In questo caso, come anche in caso di richiesta di risoluzione del contratto relativo al natante alienato, quest'ultimo sarà annullato con restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto di eventuali contributi e imposte, in ragione di 1/360 per giorno di garanzia residua dal momento dell'annullamento.
- Il Contraente è tenuto all'immediata distruzione del certificato di assicurazione.

Per i contratti con frazionamento del premio, ove previsto, BCC Assicurazioni rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

ART. 15 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO: Non è ammessa la sospensione del contratto.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL NATANTE: In caso di furto del natante, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia a BCC Assicurazioni fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. BCC Assicurazioni rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

ART. 17 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide quando l'assicurazione sia riferita ad uno dei rischi indicati):

PREMESSA: L'assicurazione dei rischi indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione e, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili,

salvo deroghe contenute nelle seguenti Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

- A) NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA: L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla conduzione, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore, soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
- B) DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI: BCC Assicurazioni assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose di terzi. L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura di 110,00 Euro. Detta franchigia non si applica nel caso di danni subiti da animali di proprietà di terzi.
- BCC Assicurazioni conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Aggiuntive C o D.
- C) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE: BCC Assicurazioni assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto, fino ad un massimo di 110,00 Euro per persona danneggiata. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
- D) DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI E DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE
- 1) Danni a cose ed animali di terzi: BCC Assicurazioni assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura di 110,00 Euro.
- BCC Assicurazioni conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.



- 2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone: BCC Assicurazioni assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto, fino ad un massimo di 110,00 Euro per persona danneggiata. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
- E) ATTIVITA' IDROSCIATORIA; TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO: BCC Assicurazioni assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.
- **F) ESTENSIONE DELLA GARANZIA OLTRE I LIMITI DI NAVIGAZIONE:** A parziale deroga dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la copertura vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.



GLOSSARIO

APPROPRIAZIONE INDEBITA: l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 646 del Codice Penale.

ASSICURATO: il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto o, per le altre garanzie, il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulata la polizza.

CAPITALI, MASSIMALI, VALORI: le somme che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito.

CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione e che si assume l'onere del pagamento del premio.

FRANCHIGIA: la somma contrattualmente pattuita o la parte di danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato o del Reneficiario

INDENNIZZO O INDENNITA': somma che BCC Assicurazioni eroga all'Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro.

POLIZZA: l'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente a BCC Assicurazioni.

RIVALSA: il diritto che BCC Assicurazioni ha di recuperare nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi senza poter loro opporre eventuali esclusioni di polizza in base a quanto stabilito dall'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni o da norme contrattuali.

SCOPERTO: percentuale di danno che l'Assicurato tiene a proprio carico per ogni sinistro.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

SURROGAZIONE: il diritto che BCC Assicurazioni ha, in virtù dell'art. 1916 del C.C., di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza dell'evento dannoso.

TIPOLOGIA CLIENTE: l'indicazione della "Tipologia Cliente", che fa riferimento allo stato dell'Intestatario del veicolo assicurato, viene riportata in scheda di polizza in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente all'emissione del contratto. Sulla base di tale indicazione le garanzie vengono calcolate applicando i rispettivi coefficienti evidenziati in scheda di polizza. Il Contraente deve dare tempestiva comunicazione dell'eventuale cambio di stato; in tal caso conserverà comunque il diritto di mantenimento del coefficiente applicato fino al raggiungimento della prima scadenza anniversaria o fino all'avvenuta sostituzione del contratto, se antecedente. In caso di mancata corrispondenza con la "Tipologia Cliente" dichiarata, BCC Assicurazioni, in presenza di sinistro, applicherà una riduzione in caso di indennizzo diretto o agirà in rivalsa nei confronti del Contraente in misura proporzionale rispetto al coefficiente di cui ha usufruito.

Le tipologie previste sono:

- **BANCA:** Dipendenti, Soci e Amministratori di BCC e Casse Rurali; Clienti di BCC e Casse Rurali con rapporti bancari che comprovino un rapporto consolidato da almeno un anno (quali conti correnti, libretti di risparmio, gestione titoli e similari). All'atto della stipula di polizza dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all'assegnazione a tale tipologia di cliente.
- **COOPERAZIONE:** Dipendenti e Amministratori di Società Cooperativa; Soci, se non dipendenti, di Società Cooperativa aderente alla Confcooperative, nonché familiari conviventi dei soggetti menzionati. In fase di emissione della polizza dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all'assegnazione a tale tipologia di cliente.
- TERZO SETTORE E CONSUMO CRITICO: Enti del Terzo Settore (come definiti dall'Art. 4 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni) e loro Dipendenti, Soci e Volontari. All'atto della stipula di polizza dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all'assegnazione a tale tipologia di cliente.
- TERZI: Clienti non rientranti nelle tipologie precedenti.

Per i clienti entrati in Portafoglio prima del 01/08/2010, la tipologia CLIENTI BANCA si intende compresa nella tipologia CLIENTI COOPERAZIONE.



ALLEGATO 1 – SCHEMA RIVALSE

AMBITO RIVALSA: CONDUCENTE NON IDONEO			
SITUAZIONE	IMPORTO RIVALSA	RINUNCIA ALLA RIVALSA	
Guida senza patente: - patente mai conseguita - patente revocata - patente sospesa	Totale		
Guida con patente scaduta	Fino a 3.000€		
Guida di neopatentato con mancato rispetto dei limiti previsti	Fino a 5.000€	SI	
Guida da parte di figli minori o soggetti a tutela	Fino a 5.000€	SI	
Guida nel mancato rispetto dei codici unionali	Fino a 1.000€	SI	
Guida con dichiarazioni non conformi all'atto dell'assunzione	Fino a 1.000€	SI	
Guida in stato di ebbrezza	500€		
Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti	500€		
Dolo del conducente	Totale		

AMBITO RIVALSA: NATANTE NON IDONEO			
SITUAZIONE	IMPORTO RIVALSA	RINUNCIA ALLA RIVALSA	
Danni ai terzi trasportati se trasporto non conforme a norme o carta di circolazione	Fino a 3.000€	SI	
Esercitazioni alla guida nel mancato rispetto della normativa	Fino a 3.000€	SI	
Veicolo dato a noleggio con conducente: - in assenza di licenza - guidato da persona diversa da intestatario/dipendente - noleggio non conforme	Fino a 3.000€	SI	
Mancata revisione	Fino a 3.000€ Se revisione scaduta da sei mesi	SI	
Targa prova non conforme	Fino a 3.000€	SI	
Fermo amministrativo	Nessuna rivalsa		

AMBITO RIVALSA: ALTRI CASI		
SITUAZIONE	IMPORTO RIVALSA	RINUNCIA ALLA RIVALSA
Altre casistiche per le quali sia applicabile l'art.144 comma 2 CdA	Fino a 3.000€	SI